



ATTO COSTITUTIVO COMITATO QUARTIERI CINCINNATO E LIMITROFI ODV

In data 27/07/2023, presso il C.N.L'Approdo, sito in Anzio (RM), Via dei Lillà snc, alle ore 20,00, si sono riunite le seguenti persone :

- NICOLA CAPOZZA nato a Canosa di Puglia (BT) il 09/09/1950, residente ad Anzio, via delle Robinie 22, cittadino Italiano, codice fiscale CPZNCL50P09B619R
- LUCIO MASSIMO CONSOLI, nato a Tripoli (Libia) il 15/01/1957, residente ad Anzio in Via delle Robinie 16, cittadino italiano, codice fiscale CNSLMS57A15Z326F;
- GIUSEPPE COPPETA, nato ad Afragola (NA) il 3/10/1963, residente ad Anzio (RM) in Piazza Lavinia 15, cittadino italiano, codice fiscale CPPGPP63R03A064S ;
- PAOLO ERCOLI, nato a Roma (RM) il 25/06/1955, residente a Roma in via Luciano Zuccoli 47/A, cittadino italiano, codice fiscale RCLPLA55H25H501Z
- CARLO LOMMI, nato a Roma (RM) il 29/04/1973, residente ad Anzio, in Via Po 52, cittadino italiano, codice fiscale LMMCRL73D29H501V;
- BARBARA SEBASTIANI, nata a Roma (RM) il 08/06/1969, residente ad Anzio, in Via delle Petunie 34, cittadina italiana, codice fiscale SBSBBR69H48H501X;
- FRANCESCO TAORMINA, nato Roma (RM) il 21/05/1964, residente ad Anzio via delle Begonie 52, cittadino italiano, codice fiscale TRMFNC64E21H501W
- PIO TROVALUSCI nato a Roma (RM) il 20/03/1967, residente a Marino, in Via Cavour 43, cittadino italiano, codice fiscale TRVPIO67C20H501J ;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig Lucio Massimo Consoli, il quale accetta e nomina, per essere assistito e coadiuvato nella riunione, il Sig. Pio Trovalusci quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Francesco Taormina, Lucio Massimo Consoli, Barbara Sebastiani, Nicola Capozza₁

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"COMITATO QUARTIERI CINCINNATO E LIMITROFI ODV", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che elegge la propria SEDE LEGALE in Via delle Robinie 16, Comune di Anzio (Roma) potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale/operativa all'interno del Comune di Anzio non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera a) interventi e servizi sociali;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera u) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

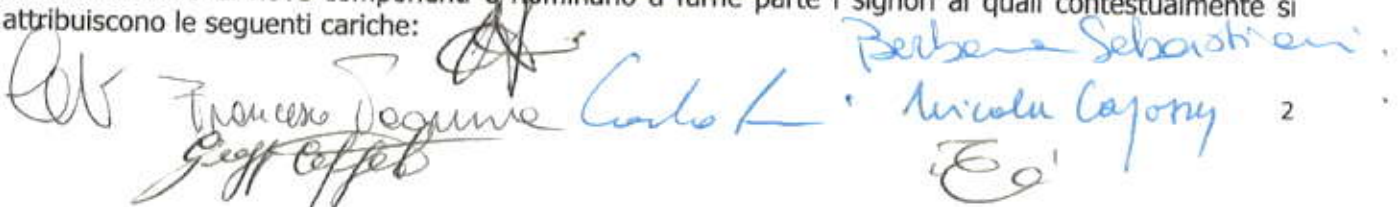
lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'associazione intende essere la voce e il braccio operativo di tutti i cittadini e volontari dei Quartieri Tor Materno, Cincinnato, Lido delle Sirene e Villa Claudia. Il motore del cambiamento al servizio del territorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da un massimo di nove componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:


The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: Francesco Pegumme, Carlo L., Barbara Sebastiani, and Nicola Capony. There is also a signature that looks like 'Eg' at the bottom right.



ATTO COSTITUTIVO COMITATO QUARTIERI CINCINNATO E LIMITROFI ODV

In data 27/07/2023, presso il C.N.L'Approdo, sito in Anzio (RM), Via dei Lillà snc,
alle ore 20,00, si sono riunite le seguenti persone:

- NICOLA CAPOZZA nato a Canosa di Puglia (BT) il 09/09/1950, residente ad Anzio, via delle Robinie 22, cittadino Italiano, codice fiscale CPZNCL50P09B619R
- LUCIO MASSIMO CONSOLI, nato a Tripoli (Libia) il 15/01/1957, residente ad Anzio in Via delle Robinie 16, cittadino italiano, codice fiscale CNSLMS57A15Z326F;
- GIUSEPPE COPPETA, nato ad Afragola (NA) il 3/10/1963, residente ad Anzio (RM) in Piazza Lavinia 15, cittadino italiano, codice fiscale CPPGPP63R03A064S ;
- PAOLO ERCOLI, nato a Roma (RM) il 25/06/1955, residente a Roma in via Luciano Zuccoli 47/A, cittadino italiano, codice fiscale RCLPLA55H25H501Z
- CARLO LOMMI, nato a Roma (RM) il 29/04/1973, residente ad Anzio, in Via Po 52, cittadino italiano, codice fiscale LMMCRL73D29H501V;
- BARBARA SEBASTIANI, nata a Roma (RM) il 08/06/1969, residente ad Anzio, in Via delle Petunie 34, cittadina italiana, codice fiscale SBSBBR69H48H501X;
- FRANCESCO TAORMINA, nato Roma (RM) il 21/05/1964, residente ad Anzio via delle Begonie 52, cittadino italiano, codice fiscale TRMFNC64E21H501W
- PIO TROVALUSCI nato a Roma (RM) il 20/03/1967, residente a Marino, in Via Cavour 43, cittadino italiano, codice fiscale TRVPIO67C20H501J ;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig Lucio Massimo Consoli, il quale accetta e nomina, per essere assistito e coadiuvato nella riunione, il Sig. Pio Trovalusci quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Francesco Taormina *Lucio Massimo Consoli* *Nicola Capozza*

Presidente Lucio Massimo Consoli
 Vice – Barbara Sebastiani
 Segretario Pio Trovalusci
 Tesoriere Francesco Taormina
 Dirigente Nicola Capozza
 Dirigente Giuseppe Coppeta
 Dirigente Paolo Ercoli
 Dirigente Carlo Lommi

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 Dicembre 2023.
 I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le spese di registrazione e del presente atto si convengono esentate dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig.

[Signature]

Sig.

[Signature]

Sig.

Barbara Sebastiani

Sig.

Giuseppe Coppeta

Sig.

Nicola Capozza

Sig.

[Signature]

Sig.

Francesco Taormina

Sig.

[Signature]

Anzio, 27/07/2023

[Signature]

Barbara Sebastiani

Francesco Taormina

Nicola Capozza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANZIO Ufficio Territoriale di Albo e Cartelle	N. <i>912</i> Data <i>27/07/23</i> Con <i>27/07/23</i>	REGISTRAZIONE CON BOLLO <i>[Stamp]</i> IL DIRIGENTE <i>[Stamp]</i>
--	--	--

STATUTO

COMITATO QUARTIERI CINCINNATO E LIMITROFI ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"COMITATO QUARTIERI CINCINNATO E LIMITROFI ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale/operativa nel Comune di Anzio (Roma), all'indirizzo risultante dall'amministrazione competente, e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera a) interventi e servizi sociali;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera u) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'associazione intende essere la voce e il braccio operativo di tutti i cittadini e volontari dei Quartieri Tor Materno, Cincinnato, Lido delle Sirene e Villa Claudia. Il motore del cambiamento al servizio del territorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Roberto Tassinari
Giuseppe
Carlo
Roberto Sebastiani
Nicola Caporini

Presidente Lucio Massimo Consoli
 Vice – Barbara Sebastiani
 Segretario Pio Trovalusci
 Tesoriere Francesco Taormina
 Dirigente Nicola Capozza
 Dirigente Giuseppe Coppeta
 Dirigente Paolo Ercoli
 Dirigente Carlo Lommi

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 Dicembre 2023.
 I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le spese di registrazione e del presente atto si convengono esentate dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig. 

Sig. 

Sig. Barbara Sebastiani

Sig. Giuseppe Coppeta

Sig. Nicola Capozza

Sig. 

Sig. Francesco Taormina

Sig. Carlo Lommi

Anzio, 27/07/2023

 Barbara Sebastiani
Francesco Taormina
Nicola Capozza

 Carlo Lommi

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III D. Area Ufficio Territoriale C Albano Laziale	N. <u>982</u> Serie <u>3</u> Data <u>27/08/23</u>	REGISTRO CON EUROS <u>20,00</u> IL DIRIGENTE 
---	---	--

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altri enti, associazioni, cooperative senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Presidente delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente, nel libro degli associati.

Il Presidente deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Presidente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di amministrazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Roberto Francesco Bonumonte
Beberne Sebastian
Angela Caporali
5

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta/telematica la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 60 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta/telematica, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'intervento all'Assemblea è previsto anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (**co. 4, art. 24 Cts**).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta/telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

6

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altri enti, associazioni, cooperative senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Presidente delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente, nel libro degli associati.

Il Presidente deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Presidente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di amministrazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.


5

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza semplice di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Ma anche per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

ART. 8 **(Direzione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 20, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili per più mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori sono scelti anche alla luce delle diverse categorie di associati, degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aderenti, degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o dei lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Solo in caso di parità di voto, verrà attribuita valenza doppia al voto del Presidente, ed in caso di sua assenza, a quella del Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dalla Direzione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Direzione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Direzione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario è persona di fiducia del Presidente individuata in seno al Consiglio di Amministrazione che si occuperà insieme al Presidente della segreteria, della verbalizzazione e della gestione efficiente della tesoreria.

Francesco Torquato
Barbara Sebastiani
Nicola Caporaso
Eg.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza semplice di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Ma anche per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio: occorre la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

ART. 8 (Direzione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.


The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, the names 'Barbara Sebastiani' and 'Aniela Caporali' are written in a cursive script. There are also some illegible signatures on the left and center.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente monocratico dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti, parenti o terzi, e da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Roberto Sebastiani
Franco Tesoro
Nicola Caporin
De

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet "gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.

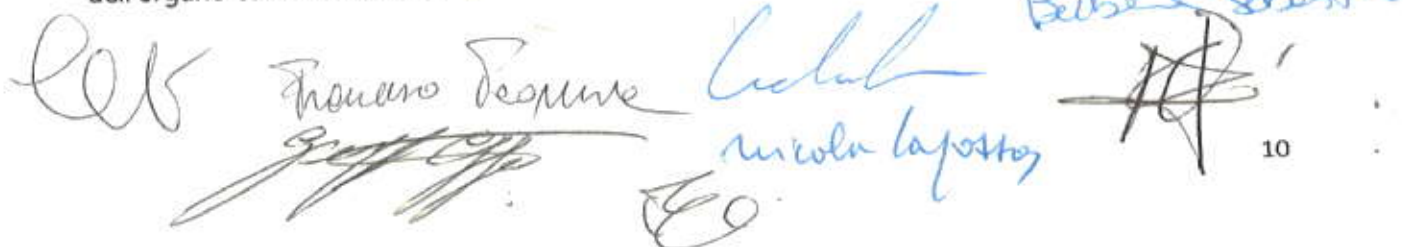
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet "gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.

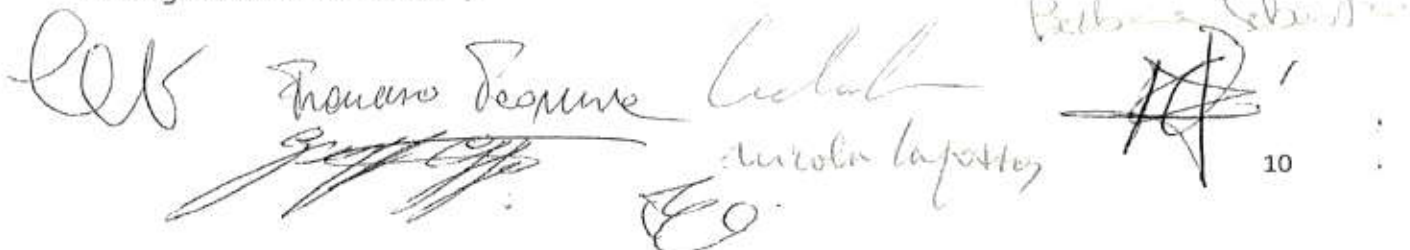
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: facendone richiesta telematica all'Organo di Amministrazione, che rilascerà il codice di accesso digitale alla cartella telematica.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

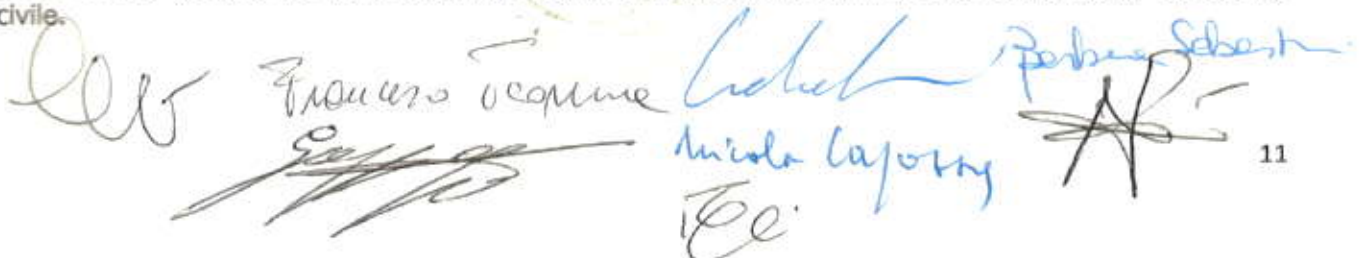
ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: a stylized signature, 'Francesco Tognone', 'Luca...', 'Nicola Caporin', and 'Roberto Sebast...'. There is also a large, complex signature on the far right.

